NEWS N.92/ *6 ottobre 2016*

Nuova rateizzazione dei debiti fiscali – I chiarimenti dell'AdE nella C.M. 41/E/2016.

Nuova Circolare dell'Agenzia delle Entrate che fornisce importanti chiarimenti relativi alla riapertura dei termini per la rateizzazione dei debiti tributari in caso di decadenza da precedenti piani di rateazione, alla data del 1° luglio 2016, a condizione che la domanda sia presentata entro il 20 ottobre 2016.

Come noto, infatti, l'art. 13-*bis*, co. 3, del DL n. 113/2016 (cd. "*Enti locali"*), convertito nella legge n. 160/2016, ha **riaperto** i **termini** per ottenere una **nuova dilazione** di pagamento, a favore dei **contribuenti decaduti** da **precedenti** piani di **rateizzazione** (tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016), **derivanti** dall'utilizzo degli **strumenti deflattivi** del **contenzioso** (accertamento con adesione od omessa impugnazione).

Pertanto, **le somme non ancora versate**, oggetto di piani di rateazione, da cui i **contribuenti** siano **decaduti** alla data del 1° luglio 2016, **possono** essere **nuovamente rateizzate fino a un massimo di 72 rate mensili** (fatti salvi i piani di rateazione con un numero di rate superiori già precedentemente approvati).

A tal riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha emanato la C.M. n. 41/E del 3 ottobre 2016**,** nella quale viene, tra le altre cose, chiarito che:

- la **riammissione** nei termini **non è prevista** per coloro che sono decaduti dalla **rateazione** a seguito di **conciliazione** e **accordi di mediazione,** ovvero agli istituti deflativi del contenzioso disciplinati dal D.Lgs. 546/1992.
  Diversamente, rientrano nell'ambito applicativo del beneficio le decadenze relative ad: accertamenti con adesione ed acquiescenza[1], adesione ai PVC e adesione agli inviti[2];

- la **domanda di ammissione**, che va presentata **a pena di decadenza entro** il **20 ottobre**, va redatta in carta semplice e può essere **trasmessa** non solo mediante **consegna diretta** o **posta raccomandata**, ma anche tramite **PEC**.
  Inoltre, nella suddetta domanda bisogna indicare l'atto da cui si è decaduti, nonché il numero di rate in cui si vuole pagare il debito.

- l'Agenzia delle Entrate, **verificata** la sussistenza dei **requisiti** per la riammissione, **comunica l'importo** della **prima rata**, che il **contribuente** deve provvedere a **versare entro 60 giorni** dalla comunicazione stessa[3].

ANCE LA SPEZIA
Via Giovanni Minzoni, 2 - 19121 La Spezia Tel. 0187 725206 - Fax 0187 21320 ancelaspezia@confindustriasp.it
www.ancelaspezia.it

[1]Ai sensi degli artt. 5, 6 e 15 del D.Lgs. n. 218/97.
[2] Ai sensi degli artt. 5-bis, 5, co. 1-*bis,* e 11, co. 1-*bis*, del D.Lgs. n. 218/97.
[3] Inoltre, il contribuente dovrà autonomamente calcolare gli interessi da rateazione sino al giorno di effettivo pagamento.